



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 30

Riunione del 30 marzo 2011

29.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **ALFIO FINOCCHIARO - tesserato**
- **ANDREA NICOLOSI n.q. di Presidente p.t.**
- **ASD ALTA VOLLEY n.p. persona del Presidente p.t.**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Elvio Albanese - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 4 febbraio 2011, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati: **ALFIO FINOCCHIARO** *per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 17 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., promesso alla soc. Pol. Dil. Belpasso il trasferimento dell'atleta Ettore OSSINO in cambio della consegna di un assegno bancario, successivamente incassato in data 22/09/2010, nonostante lo stesso atleta non fosse regolarmente tesserato per la ASD Alta Volley;*

Andrea Nicolosi, n.q. di Presidente p.t. *per avere, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex art. 17 Statuto FIPAV e 19 R.A.T., promesso alla soc. Pol. Dil. Belpasso il trasferimento dell'atleta Ettore OSSINO in cambio della consegna di un assegno bancario, successivamente incassato in data 22/09/2010, nonostante lo stesso atleta non fosse regolarmente tesserato per la ASD Alta Volley;*

ASD ALTA VOLLEY nella persona del Presidente P.t *per avere i propri dirigenti promesso alla soc. Pol. Dil. Belpasso il trasferimento dell'atleta Ettore OSSINO in cambio della consegna di un assegno bancario,*



successivamente incassato in data 22/09/2010, nonostante lo stesso atleta non fosse regolarmente tesserato per la ASD Alta Volley, con violazione dell'art. 9 e art. 17 Statuto Fipav, art. 2 RAT Fipav ed in virtù di quanto disposto dall'art. 55 n. 3 Reg. Giur. Fipav

===O===

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 30 marzo 2011 alla quale nessuno compariva per gli incolpati.

La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che insiste nella relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.,

OSSERVA

La responsabilità disciplinare della **ASD ALTA VOLLEY nella persona del Presidente p.t.**, è documentalmente provata e neanche confutata dagli incolpati.

In effetti, con comunicazione datata 07/10/2010 , il Sig. Carmelo RUSSO Presidente della C.A.S. Pol. Belpasso, affiliata 18.085.0149 trasmetteva alla Procura Federale nota con la quale denunciava la Alta Vollye A.S. e segnatamente nella persona del sig. Finocchiaro Alfio, l'illegittimo contegno da questi assunto in relazione alla "cessione" dell'atleta OSSINO Ettore. In effetti narra il RUSSO di aver convenuto con il Finocchiaro la cessione di detto atleta a fronte di pagamento che valesse al trasferimento dell'asserito tesserato. La Procura espletava migliori indagini ed acquisiva altra più diffusa relazione del presidente della C.A.S. Belpasso, con allegato uno scritto dell'atleta OSSINO Ettore.



Tali circostanze non sono state smentite dagli incolpati né alla Procura Federale, a cui venne rimessa una nota difensiva che assume la valenza e si connota come una vera e propria confessione. Né quantomeno innanzi a questa Commissione, nonostante la corretta, rituale e tempestiva instaurazione del procedimento e comunicazione di discussione, è stata sollevata alcuna difesa valida ed utile.

L'agito della ASD ALTA VOLLEY è senza tema di dubbio alcuno atto di violazione delle norme contestate ed è particolarmente riprovevole, poiché esso si esprime in due momenti ben collegati tra loro: la pretesa di pagamento per una ragione insussistente e preconfezionata, e l'incasso effettivo nella consapevolezza di un presupposto errato e malcelato all'incauto acquirente. Vorrà notarsi che l'atleta OSSINO, attesta nella sua lettera all'Uff. tesseramento, acquisita in atti, che in data 28 settembre 2010 il sig. FINOCCHIARO lo contattò per " farmi firmare un imprecisato modello". Ma in quella data l'incasso era già avvenuto, e quindi qualsivoglia buona fede va esclusa.

Difatti il tesseramento dell'atleta in questione era avvenuto il 9 del mese di agosto 2010, pur senza le prescritte validanti modalità (del fatto si è già giudicato) e opportunamente revocato in data 5/10/2010 dai preposti uffici federali.

L'atteggiamento degli incolpati non è mutato dopo l'instaurazione del procedimento e permane una certa volontà di acquisire utilità anche senza alcun legittimo titolo.

Va quindi dichiarata la responsabilità della **ASD ALTA VOLLEY** , in persona del presidente pro-tempore, sia quella del Sig. **Andrea Nicolosi** , quale presidente di tale sodalizio al momento dei fatti, nonché del **FINOCCHIARO ALFIO comunque tesserato Fipav.**



La pena può essere ridotta, rispetto alla richiesta dalla Procura, data l'esiguità degli importi oggetto del giudizio,

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, come evidenziati e, per l'effetto, dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- **ASD ALTA VOLLEY**, nella persona del Presidente pro-tempore, sanzione pecuniaria di €500,00.
- **Andrea Nicolosi**, quale presidente della Alta VolleyAsd, sospensione da ogni attività federale per mesi quattro;
- **FINOCCHIARO ALFIO**, tesserato, sospensione da ogni attività federale per mesi quattro.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the typed name of the President.

Roma, 28 aprile 2011